

ISTRUZIONI PER CESSIONI D'AZIENDA, CESSIONI DI QUOTE SRL E PROCURA LOMBARDIA TRIVENETO

(Adempimenti Registro Imprese "18 casi comuni")



integrata con gli adempimenti

COMUNICAZIONE UNICA - LOMBARDIA

APPROVATO DALLE DIREZIONI REGIONALI DI INPS, INAIL E AGENZIA DELLE ENTRATE
E DALLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA



Camera di Commercio
Bergamo



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA



Camera di Commercio
Como



Camera di Commercio
Cremona



Camera di Commercio
Lecco



Camera di Commercio
Lodi



Camera di Commercio
Mantova



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO



CAMERA di COMMERCIO
MONZA BRIANZA



Camera di Commercio
Pavia



Camera di Commercio
Sondrio



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione regionale Lombardia

INPS



**agenzia
entrate**
Direzione Regionale della
Lombardia

INAIL

Direzione Regionale Lombardia

Versione 2.1 – 16 marzo 2015

PRESENTAZIONE

Il primo gennaio 2004 è entrata in vigore la riforma del diritto societario contenuta nel decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Tra i punti salienti della nuova disciplina, il potenziamento del Registro Imprese come fondamentale strumento di pubblicità legale ed informazione economica.

Un Registro Imprese più completo, grazie all'aumentato numero e tipologie di atti da iscrivere o depositare; sicuramente più efficace, dato che alcuni dei nuovi adempimenti previsti dalla citata riforma societaria hanno effetti di pubblicità costitutiva o risolvono posizioni in caso di controversie.

Ancora, un Registro Imprese che, grazie alle caratteristiche di totale informatizzazione e telematizzazione, rappresenta un *unicum* a livello nazionale, pur nella sua formale articolazione provinciale.

L'esigenza di rendere veramente unico il "Registro", superando particolarismi legati alla complessità normativa ed alle relative prassi interpretative, è obiettivo primario del sistema camerale. Obiettivo particolarmente sentito dai Conservatori del Registro Imprese della Lombardia e del Triveneto, che hanno voluto insieme curare questo Prontuario che raccoglie una prima casistica di adempimenti societari, comuni e condivisi.

Rispetto ad altri strumenti operativi messi a disposizione dei soggetti interessati, che continuano ad essere vigenti, in questa prima stesura del Prontuario non sono apportate novità particolarmente significative. Costituisce però la base preliminare per la costruzione di un unico, esaustivo e condiviso strumento operativo che racchiude la comune visione della "*community camerale*" dei Registri Imprese di Lombardia e Triveneto.

Il Prontuario rappresenta il primo passo di un più ampio ed importante progetto, da tempo auspicato dagli addetti ai lavori, che ha permesso di ottenere, grazie all'impegno, allo studio e al confronto del preposto Gruppo di lavoro, uniformità sulla materia negli orientamenti delle Camere di Commercio della Lombardia e del Triveneto.

L'auspicio – e in questo senso l'impegno delle due realtà - è un graduale concreto coinvolgimento di tutte le altre organizzazioni camerali nazionali affinché si possa giungere alla predisposizione di una **Guida unica degli adempimenti per un unico Registro Imprese**, anche nella logica di quella semplificazione e omogeneizzazione delle procedure, condizioni queste fondamentali per alleggerire il carico amministrativo delle imprese, perseguendo nel contempo modelli organizzativi interni di sistema più efficienti e con minori oneri.

Con questa prospettiva i Conservatori della Lombardia e quelli del Triveneto si sono riuniti il 10 luglio 2012, ospiti della Camera di Verona, per assumere in via definitiva il **Vademecum** qui presentato e per fissare gli ulteriori passi per dare continuità all'importante lavoro di confronto e approfondimento che va oltre i 234 casi descritti.

Coordinatore della Consulta dei
Conservatori della Lombardia
Pulsoni dr.ssa Rossella

CONTATTI

LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Largo Belotti, 16
Internet: www.bg.camcom.it
Call-Center 199.113.394

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Via Einaudi 23
Internet: www.bs.camcom.it
Call-Center 199.500.111

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

Via Parini, 16
Internet: www.co.camcom.it
Telefax: 031/240826
Call-Center 848.800.949

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

P.zza Stradivari, 5
Internet: www.cr.camcom.it
Telefono: 0372/490245
Telefax: 0372/490320
Call-Center 02/85152007
Pec: cciaa@cr.legalmail.camcom.it (solo da Pec)
E-mail: registro.impres@cr.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO

Via Tonale, 28/30
Internet: www.lc.camcom.gov.it
Call-Center 800.534.222
Pec: registroimpres@lc.legalmail.camcom.it
E-mail: registro.impres@lc.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO LODI

Via Haussmann, 11/15
Internet: www.lo.camcom.it
Telefono: 0371/45051
Telefax: 0371/431604

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA

Via Calvi, 28
Internet: www.mn.camcom.gov.it
Telefax: 0376/234361
Call-Center 199.509.911 (solo per Registro Imprese)
Pec: cciaa@mn.legalmail.camcom.it
E-mail: registro.impres@mn.camcom.it
E-mail: infoartigianato@mn.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

Via Meravigli, 9/a
Internet: www.mi.camcom.it
Call - center: numero verde 800.226.372. (da Milano e provincia)
Telefono: 02/85152000 (numero di telefonia fissa nazionale da fuori provincia o da cellulare)
Pec: protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it
E-mail: contact@mi.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA

Piazza Cambiagli, 9
Internet: www.mb.camcom.it
Telefono: 039/2807520
Telefax: 039/2807508
Call-center: 800.177.722
Pec: protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it
E-mail: attivitaeregolate@mb.camcom.it
E-mail: artigianato@mb.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Via Mentana, 27
Internet: www.pv.camcom.gov.it
Telefono: 0382/3931
Telefax: 0382/393203
E-mail: registro.impres@pv.camcom.it
E-mail: albi.ruoli@pv.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Via G. Piazzi, 23
Internet: www.so.camcom.gov.it
Telefono: 0342/527252
Telefax: 0342/527202
Pec: registro.impres@so.legalmail.camcom.it
E-mail: registro.impres@so.camcom.it
E-mail: albi.ruoli@so.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

P.zza Monte Grappa, 5
Internet: www.va.camcom.gov.it
Telefax: 0332/295336
Call-Center 848.800.204
Pec: varese.registroimpres@legalmail.it
Sistema Help Desk

INPS

Contact-Center 803.164

INAIL

Contact-Center 803.164

AGENZIA DELLE ENTRATE

Contact-Center 848.800.444

SOMMARIO

PRESENTAZIONE	2
CONTATTI LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA	3
SOMMARIO	4
PARTE SEDICESIMA	19
CESSIONI DI AZIENDA	19
CESSIONI DI AZIENDA	20
20/228. ISCRIZIONE ATTO DI CESSIONE D’AZIENDA	20
PARTE DICOTTESIMA	22
CESSIONI QUOTE	22
CESSIONI QUOTE	23
21/121. ATTO DI PIGNORAMENTO DI PARTECIPAZIONE	23
21/122. ATTO DI SEQUESTRO DI PARTECIPAZIONE	24
21/123. ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO O USUFRUTTO SU PARTECIPAZIONE	25
21/124. ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO DI PIGNORAMENTO DI PARTECIPAZIONE	26
21/125. ESTINZIONE DELL’ATTO DI SEQUESTRO DI PARTECIPAZIONE	27
21/126. TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI (NOTAIO)	28
21/127. TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI (DOTTORE COMMERCIALISTA ISCRITTO NELLA SEZIONE A DELL’ALBO)	29
21/128. ISCRIZIONE E VICENDE MODIFICATIVE ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU PARTECIPAZIONI	30
21/129. ISCRIZIONE E VICENDE MODIFICATIVE ATTO DI COSTITUZIONE DI USUFRUTTO SU PARTECIPAZIONI	32
21/130. TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI MORTIS CAUSA: LEGATO	34
21/131. TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI MORTIS CAUSA PRO INDIVISO	35
21/132. TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI MORTIS CAUSA CON DIVISIONE DELL’EREDITA’	36
21/135. DICHIARAZIONE DEL SOCIO RELATIVA AL PROPRIO RECESSO	37
21/136. RECESSO DEL SOCIO CON ACCRESCIMENTO PROPORZIONALE DELLE ALTRE PARTECIPAZIONI	38
21/142. VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DELLA COMUNIONE DI QUOTE	39
PARTE DICIANNOVESIMA	40
ALTRI CASI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOCIETÀ	40
PROCURA	41
13/143. NOMINA DI PROCURATORI	41
13/144. LIMITAZIONE, REVOCA O RINUNCIA DI PROCURATORI.....	42

PREMESSA

Dall'1 aprile 2010 la 'comunicazione unica' (art. 9 l. 40/2007) è obbligatoria.

Le pubbliche amministrazioni destinatarie obbligatoriamente della comunicazione unica sono le camere di commercio (uffici del registro delle imprese), l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e le Commissioni Provinciali dell'artigianato. Nel flusso della comunicazione unica è coinvolto anche il Ministero del Lavoro.

Gli adempimenti anagrafici da effettuare obbligatoriamente con la comunicazione unica sono indicati nell'elenco sottostante.

Continuano ad essere effettuati con i canali tradizionali, al di fuori quindi delle procedure di comunicazione unica, gli altri adempimenti verso l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate.

Il presente documento è destinato, con una eccezione, alle società.

L'eccezione riguarda gli adempimenti connessi all'esercizio delle **attività economiche**. Queste ultime vanno infatti denunciate presso il registro delle imprese ma in un'anagrafe distinta (denominata REA). In proposito, tenendo conto dell'articolato quadro normativo che sottende questo genere di adempimenti, è stato predisposto un documento distinto, denominato 'Prontuario REA', a cui si rimanda.

ADEMPIMENTI ANAGRAFICI SOGGETTI ALLA COMUNICAZIONE UNICA

CAMERA DI COMMERCIO – Tutti gli adempimenti anagrafici verso l'ufficio del registro delle imprese/REA ad eccezione del deposito del bilancio d'esercizio e, per le S.p.A., il deposito annuale dell'elenco soci.

Le imprese artigiane devono utilizzare la comunicazione unica per le iscrizioni, variazioni o cancellazioni all'Albo delle imprese artigiane. La Regione Lombardia ha confermato questo aspetto con comunicazione del 22 aprile scorso, pubblicata all'indirizzo web:

http://www.artigianato.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpage=News&cid=1213352468646&packedargs=menu-to-render%3D1213277041757&pagename=DG_ARTWrapper.

Al fine di agevolare e di affiancare le imprese artigiane in questa prima fase di utilizzo obbligatorio della Comunicazione Unica, ciascuna Camera di Commercio, anche in considerazione di esigenze locali, ha definito ed applicato specifiche disposizioni organizzative e di assistenza all'inoltro della Comunicazione.

INPS ARTIGIANI – Iscrizioni, modifiche e cancellazioni di titolari, soci e collaboratori familiari lavoratori nell'impresa artigiana (adempimenti integrati nella modulistica del registro delle imprese, riquadri AA o AB, modelli I1, I2 e Intercalare P).

INPS COMMERCianti - Iscrizioni, modifiche e cancellazioni di titolari, soci e collaboratori familiari lavoratori in imprese esercenti attività commerciali (adempimenti integrati nella modulistica del registro delle imprese, riquadro AC, modelli I1, I2 e Intercalare P).

INPS-DM – Iscrizione, modifiche e cancellazioni all'INPS di imprese che assumono dipendenti (adempimento integrato nella modulistica del registro delle imprese; per l'iscrizione è possibile allegare anche i moduli elettronici alla pratica di comunicazione unica, in questo caso i moduli possono essere firmati digitalmente in via separata).

INPS-DA – Iscrizione all'INPS di imprese agricole con manodopera (i moduli elettronici vanno allegati alla pratica di comunicazione unica; possono essere firmati digitalmente in via separata).

INPS-CD1 – Iscrizione all'INPS dei coltivatori diretti (i moduli elettronici vanno allegati alla pratica di comunicazione unica; possono essere firmati digitalmente in via separata). Va tenuto presente che per l'iscrizione, la variazione e le cancellazioni degli imprenditori agricoli a titolo

professionale (IAP) e per i coltivatori diretti la comunicazione unica è obbligatoria dal 30 aprile 2010 (v. circolare INPS n. 41 del 26 marzo 2010)

INAIL – Iscrizioni, modifiche e cancellazioni all'INAIL delle posizioni assicurative territoriali (p.a.t.) (i moduli elettronici vanno allegati alla pratica di comunicazione unica; possono essere firmati digitalmente in via separata).

AGENZIA DELLE ENTRATE – Iscrizioni, modifiche e cancellazioni all'Agenzia delle Entrate - Vanno presentati con la comunicazione unica i modelli digitali AA7 e AA9. Tale modulistica digitale può essere allegata alla comunicazione unica e firmata in via separata; la modulistica è anche integrata nella modulistica del registro delle imprese.

ATTENZIONE

La Camera di Commercio di Brescia fa inoltre riferimento alle linee guida predisposte per l'analisi di dettaglio delle procedure. Le linee guida sono presenti sul sito della Camera di Commercio stessa. Trattandosi di informazioni di dettaglio si potranno rilevare delle differenze con il prontuario integrato. Proprio perché informazioni di dettaglio, queste ultime nella trattazione della singola istanza prevalgono e sono dirimenti.

AVVERTENZE

INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il presente 'prontuario' è stato redatto in funzione della trasmissione telematica delle pratiche societarie al Registro Imprese e delle novità connesse all'introduzione della 'comunicazione unica'.

Il documento prende in considerazione, per quanto attiene al registro delle imprese, gli aspetti e gli adempimenti di tipo civilistico ed amministrativo (termini, soggetti obbligati, documentazione e allegati, diritti e tributi) nonché le modalità per l'invio telematico.

Si ricorda che i modelli di presentazione devono essere compilati in TUTTI i riquadri relativi ai singoli adempimenti seguendo le istruzioni della "**Guida alla compilazione**" e "**Guida allo strumento**" presenti all'interno del programma Fedra (o Starweb o programmi equivalenti) e consultabili cliccando il pulsante "?".

In modo particolare si raccomanda di non riportare per intero il contenuto degli articoli di statuto laddove la "Guida alla compilazione" ne richieda la sola indicazione (l'oggetto sociale e i poteri dell'organo amministrativo in carica vanno invece indicati per esteso).

Per la conversione dei documenti in formato .PDF/A è necessario avere installato un apposito software.

Lo scanner dovrà essere impostato a risoluzioni non superiori a 100 – 200 dpi e, soprattutto, dovrà essere ridotto il numero dei colori (ne bastano due per un foglio in bianco e nero).

Per l'invio di documenti, allegati all'atto oggetto del deposito, particolarmente voluminosi o di formato fuori standard (A4), è necessario prendere contatto con i singoli uffici del Registro Imprese.

Iscrizione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.L. 29.11.2008 n. 185 le società devono indicare il proprio indirizzo di PEC nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese; la mancata indicazione di tale indirizzo costituisce causa di rifiuto d'iscrizione da parte del Conservatore.

Diritto annuale

Per le società di nuova costituzione il diritto annuale dovrà essere pagato tramite Modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione oppure in fase di trasmissione della pratica selezionando dall'applet di Telemaco la funzione *addebita diritto annuo per iscrizioni*.

Sottoscrizione della distinta

1. Da parte dei soggetti obbligati.

I soggetti obbligati sottoscrivono digitalmente la distinta con modalità informatica utilizzando la smart card.

2. Da parte del "procuratore speciale" (modalità non consentita dalle Camere di Mantova, Brescia e Bergamo)

I soggetti obbligati che non sono in possesso della smart card o che sono impossibilitati all'utilizzo della stessa si avvalgono di una "procura speciale" (si veda il modello predisposto da www.cr.camcom.it/RegistroImprese/testo_procura_speciale.pdf) che andrà sottoscritta dagli stessi in maniera autografa. Il procuratore sottoscriverà digitalmente, con la propria smart card, la distinta, la procura speciale ed eventuali atti allegati. Gli atti trasmessi dal procuratore **non devono** contenere la dichiarazione di corrispondenza perché la stessa è già stata resa dall'amministratore nel corpo della procura speciale.

- **N.B.** Dovranno essere allegati alla pratica, in un file separato da quello della procura per garantire la riservatezza dei dati personali in esso contenuti, le copie informatiche dei documenti d'identità in corso di validità dei soggetti che hanno sottoscritto la procura con firma autografa (il codice documento da utilizzare per questo allegato all'interno del Riepilogo del Fedra è esclusivamente E20).
- Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale obbligato alla presentazione, il cognome e nome del procuratore speciale e come qualifica quella di "procuratore speciale".

3. Da parte degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, incaricati dal legale rappresentante della società.

La distinta sarà sottoscritta da tali soggetti utilizzando la smart card purché nel modello Note di ogni pratica inviata sia riportata la dichiarazione di cui al paragrafo successivo.

- **N.B.** Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale obbligato alla presentazione, il cognome e nome del professionista e come qualifica quella di "commercialista incaricato".

4. Da parte dell'intermediario che provvede all'invio telematico.

La distinta dovrà essere sottoscritta digitalmente anche dall'intermediario, se persona diversa dai soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3), nel caso in cui gli stessi abbiano eletto domicilio speciale presso di lui per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo nonché per l'esecuzione di eventuali rettifiche di errori formali richiesti dall'ufficio.

Si ricorda che le domande di iscrizione o di deposito presentate al Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico, per essere valide, devono essere necessariamente sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

Trasmissione degli atti a cura dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

L'art. 1 del D.Lgs. 139/05 consente agli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di trasmettere, con la propria firma digitale, documenti e atti per conto di soggetti privati.

I professionisti devono essere incaricati alla trasmissione dal soggetto tenuto all'adempimento presso il Registro delle Imprese. A tal fine il professionista ha la possibilità di avvalersi della "firma di ruolo" che lo affranca dalla dichiarazione che segue limitatamente al punto 1.

In assenza della "firme di ruolo", il professionista dovrà effettuare la seguente dichiarazione nel modello Note di ogni pratica inviata:

"Il sottoscritto Dott./Rag., nato a il, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

dichiara

1) di essere iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di

2) di essere stato incaricato alla trasmissione dal dell'impresa o della società tenuto al presente adempimento".

Resta, comunque, in vigore l'art. 31 commi due quater e due quinquies della L. n. 340/2000 (introdotti dall'art. 2 comma 54 della L. n. 350/2003), che consente solamente al professionista iscritto nella Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, non solo la trasmissione al Registro Imprese dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art. 2435 c.c., ma anche di dichiarare conformi all'originale i documenti trasmessi.

I documenti di cui all'articolo 2435 c.c., dovranno infatti essere dichiarati conformi all'originale a cura dei professionisti iscritti nella Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili i quali, in calce ad ognuno dei documenti trasmessi apporranno la seguente formula:

"Il sottoscritto Dott./Rag., ai sensi dell'art. 31 comma due quinquies della L. n. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".

I documenti che i professionisti iscritti nella Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili possono dichiarare conformi all'originale sono quelli previsti dall'art. 2435 c.c. e dunque: bilancio, relazione degli amministratori, relazione del collegio sindacale, relazione dell'organo di controllo legale, verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza. I documenti non rientranti fra quelli previsti dall'art. 2435 c.c. potranno, tuttavia, essere dichiarati "corrispondenti" mediante l'inserimento della seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

"Il sottoscritto Dott./Rag., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società".

Quanto agli atti e i documenti che i professionisti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili possono trasmettere chiedendone l'iscrizione, per espressa previsione normativa, sono tutti gli atti (i modelli sono assimilati agli atti) e i documenti di cui è prevista l'iscrizione o il deposito nel Registro Imprese. Sono esclusi gli atti pubblici e le scritture private la cui iscrizione sia riservata per legge esclusivamente ai notai. Sono altresì escluse le iscrizioni che presuppongono una manifestazione di volontà quali la comunicazione "della propria nomina" che gli amministratori, i liquidatori e i rappresentanti comuni degli obbligazionisti sono tenuti a fare personalmente (salvo che conferiscano procura speciale, secondo le avvertenze specificate nel presente paragrafo).

Si precisa tuttavia che nell'ipotesi di cui all'art. 36 comma 1 bis D.L. 112/2008, gli atti di trasferimento di partecipazioni possono essere trasmessi solo dai professionisti iscritti nella Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Imposta di Registro

Nel caso di scritture private soggette a registrazione, qualora gli estremi di registrazione non siano desumibili dalla copia informatica dell'atto, sarà necessario allegare alla pratica un file (utilizzando lo scanner) contenente la ricevuta rilasciata dall'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato.

Termini

Si ritiene che la sospensione dei termini processuali di cui alla L. n. 742/69 non operi in tutti quei casi in cui un atto ha nell'iscrizione al Registro Imprese il momento iniziale per eventuali opposizioni o impugnazioni (es. atto di fusione rispetto alla delibera o decisione dei soci). E' opportuno tuttavia prendere contatti con le singole Camere per verificare la sussistenza di eventuali diversi orientamenti del Giudice del Registro.

INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI (modd. AA/ e AA9) ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Normativa di riferimento:

D.P.R. 633/72 (ART. 35) – dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione

Art. 5, comma 6, D. Lgs. 471/97 (sanzioni)

Provvedimento Agenzia delle Entrate 21/12/2006 – dati quadro I

Art. 60 bis DPR 633/72 – DM 22/12/2005 – acquisti intracomunitari con fideiussione

Soggetti obbligati:

Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 633/72, comma 1, " *I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro 30 giorni a...; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.*

L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che resterà invariato anche in caso di variazione del domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto".

Termini:

La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prima operazione attiva o passiva (acquisto di beni strumentali e/o merci, stipula di un contratto di locazione etc).

Le variazioni e la cessazione dell'attività e ogni altra variazione rilevante deve essere comunicata entro trenta giorni dalla data dell'atto (per le società) o dalla data-evento; se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata.

Modulistica:

- mod. AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- mod. AA9/10 per le imprese individuali ed i lavoratori autonomi.

La modulistica è la stessa sia per le dichiarazioni di inizio attività, sia per le variazioni intervenute, sia per la cessazione dell'attività.

I software forniti dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica sono invece due per ogni modello: uno da utilizzare per le attivazioni ed uno da utilizzare per le variazioni, oltre ad un software comune ad entrambi i modelli per la cessazione.

In caso di comunicazioni di variazioni, i quadri A e B sono sempre da compilare.

Il quadro F deve essere compilato per comunicare le quote di partecipazione in società di persone o società a responsabilità limitata con numero di soci inferiori a 10, solo in sede di inizio attività e, successivamente, nel caso si tratti di nuovo socio o di socio che fuoriesce definitivamente dalla compagine sociale.

Possono essere comunicate più variazioni contemporaneamente.

Rileva la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese in quanto, in via ordinaria, momento in cui comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessazione dell'attività e chiudere la Partita IVA.

INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI ALL'INPS

SOGGETTO OBBLIGATO ALL'ADEMPIMENTO: TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE

SOGGETTO LEGITTIMATO (AD EFFETTUARE ISCRIZIONI, VARIAZIONI ED INVIO DELLE EMENS): CONSULENTE/COMMERCIALISTA ABILITATO (O ALTRO DELEGATO), A CUI VIENE RILASCIATO UN PIN IDENTIFICATIVO, CHE PERMETTE DI EFFETTUARE TUTTE LE COMUNICAZIONI ATTRAVERSO IL SITO DELL'INPS. UNA VOLTA OTTENUTO IL CODICE IDENTIFICATIVO (PIN), NON DEVE ALLEGARE NESSUNA DOCUMENTAZIONE (ES. PROCURA O DELEGA).

Tuttavia occorre distinguere come segue:

- aziende che occupano dipendenti (lavoratori subordinati e soggetti assimilabili – gli amministratori che percepiscono compenso si iscrivono invece alla gestione separata e, in questo caso, le aziende vengono definite come soggetto COMMITTENTE): il PIN può essere attribuito al consulente, al legale rappresentante ovvero al titolare;
- autonomi, ovvero artigiani e commercianti (questi ultimi intesi in senso lato, come coloro che operano nel settore del terziario e quindi anche le imprese di servizi): il PIN è sempre attribuito con riferimento alla persona cui si riferisce l'iscrizione, anche se quest'ultima si avvale di un consulente o di un commercialista);
- aziende agricole assuntrici di manodopera – dmag: il PIN può essere attribuito al consulente, al legale rappresentante ovvero al titolare;
- aziende agricole autonome C.D. e I.A.P.: il PIN è sempre attribuito con riferimento alla persona cui si riferisce l'iscrizione, anche se quest'ultima si avvale di un consulente o di un commercialista.

E' INOLTRE LEGITTIMATO (in base alla circolare INPS n. 41 del 26 marzo 2010) IN CASO DI ADEMPIMENTO INPS ASSOLTO CON COMUNICAZIONE UNICA, ANCHE UN INTERMEDIARIO GENERICO, INCARICATO CON IL MODELLO DI PROCURA SPECIALE APPROVATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CON CIRCOLARE DEL 15 FEBBRAIO 2008 (allegato al prontuario).

COMPETENZA TERRITORIALE: è individuata in base all'ubicazione dell'attività. In caso di impresa plurilocalizzata l'apertura della posizione (in seguito alle recenti disposizioni impartite con circ n.172/2010) sarà comunque unica mentre la comunicazione delle unità locali sarà effettuata tramite la procedura telematica INPS.

TERMINI PER EFFETTUARE GLI ADEMPIMENTI:

- aziende che occupano dipendenti: il termine utile e ultimo per effettuare l'adempimento senza sanzioni è il giorno della scadenza prevista per il versamento dei contributi e quindi il giorno 16 del mese successivo alla assunzione del primo dipendente.
- autonomi: 30 giorni dall'evento (es. inizio dell'attività), oltre il quale si ha la mora. Se il ritardo nell'adempimento è superiore ad un anno si configura l'evasione contributiva.

ONERI: per la presentazione delle pratiche non sono previsti oneri, l'unico onere in capo ai soggetti iscritti è quello del versamento dei contributi

MODULISTICA:

- aziende che occupano dipendenti: l'art. 5 del dpcm 6 maggio 2009 (v. sul punto anche la circolare INPS n. 41 del 26 marzo 2010) stabilisce che la comunicazione unica si applichi alla "...*(omissis)*... e) *domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS; f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a: 1) attività esercitata; 2) cessazione attività; 3) modifica denominazione impresa individuale; 4) modifica ragione sociale; 5) riattivazione attività; 6) sospensione attività; 7) modifica della sede legale; 8) modifica della sede operativa; g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS*".

Con la circolare sopra ricordata l'INPS ha quindi stabilito quanto segue:

"...Per quanto sopra, stante il tenore letterale della norma che dispone, al comma 1 dell'articolo 9 del DL 7/2007, l'unicità dell'adempimento per tutti gli enti di riferimento - richiamati al punto 1 - nelle ipotesi di "avvio, modifiche o cessazioni dell'attività dell'impresa", dal 1 aprile 2010 ComUnica diviene la sola modalità per lo svolgimento di uno degli adempimenti appena citati.

Pertanto nei casi di avvio dell'attività dell'impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente (da cui discende l'obbligatorietà dell'imposizione contributiva e assicurativa) per effetto della quale si rende necessaria l'assegnazione di una posizione aziendale (matricola aziendale per nuova iscrizione; codice azienda e/o CIDA, per le aziende agricole), gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il predetto canale telematico, valorizzando l'apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica (pratica DM o pratica DA). Gli stessi utenti non dovranno più utilizzare la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online dell'Istituto né, tanto meno, il previsto formulario DM68 (codice modello SC06) ovvero, per le aziende agricole, il modello di denuncia aziendale.

Nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento diverso dall'avvio dell'attività dell'impresa, da cui discende la necessità dell'assegnazione di una posizione aziendale (iscrizione di un'azienda già operante ma senza matricola o codice azienda per agricoltori), gli utenti potranno utilizzare facoltativamente uno dei canali telematici messi a loro disposizione dalla piattaforma web di ComUnica o dei servizi online dell'INPS.

La medesima facoltà potrà essere esercitata anche nelle ipotesi di sospensione, riattivazione o cessazione dell'attività lavorativa con dipendenti, in quanto non trattandosi di vere e proprie modifiche al "continuum" dell'attività dell'impresa, non ha alcuna rilevanza ai fini degli adempimenti cui le stesse imprese sono tenute ad assolvere presso il Registro Imprese, ma solo ai fini INPS. Anche nelle predette situazioni gli utenti potranno utilizzare uno dei citati canali telematici.

In merito alla gestione delle informazioni riguardanti la sede operativa dell'impresa, per quanto osservato al periodo precedente, resta facoltà degli utenti utilizzare una delle modalità più volte richiamate.

Con riferimento infine alla modifica delle informazioni riguardanti la sede legale, la ragione sociale e/o la denominazione dell'impresa e l'attività economica dell'impresa, poiché le stesse hanno rilevanza ai fini degli adempimenti cui le imprese sono tenute ad assolvere al Registro Imprese, gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il canale telematico di ComUnica, valorizzando l'apposita sezione della pratica DM o della pratica DA, per le aziende agricole".

- autonomi: la modulistica per l'INPS è stata integrata nella nuova versione del software Fedra e nell'applicativo *on line* STARWEB. Pertanto, premesso e considerato che per quanto riguarda gli autonomi l'iscrizione ed i successivi adempimenti si riferiscono ad una persona fisica, titolare, collaboratore, socio, la gestione di tali dati avviene mediante la compilazione dell'apposito riquadro AC del modello P.

ARTIGIANI

Requisiti oggettivi e soggettivi

L'attività artigiana è regolamentata dalla Legge quadro sull'Artigianato (L. 443 dell'8/8/1985).L'obbligo di assicurazione per l'IVS decorre dal 1/1/1959.

Il riconoscimento della qualifica artigiana si ottiene mediante l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane, se ricorrono i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla L. 443/85 e dalla normativa regionale.

L'attività deve essere esercitata in forma di impresa e deve essere diretta alla produzione di beni o alla prestazione di servizi (restano escluse le attività agricole e commerciali), fatto salvo il possesso di ulteriori requisiti tecnico-professionali richiesti da leggi speciali per l'esercizio di particolari attività economiche.

Il titolare deve partecipare all'attività personalmente, professionalmente e con apporto di lavoro anche manuale, non essendo sufficiente la sola direzione dell'azienda. E' infatti richiesta la piena responsabilità dell'impresa, con la relativa assunzione degli oneri e dei rischi della gestione. La partecipazione del titolare all'attività deve essere prevalente rispetto ad altre eventuali attività

lavorative esercitate contemporaneamente: la prevalenza si valuta principalmente con riferimento al tempo dedicato personalmente a ciascuna attività.

Vige inoltre l'obbligo di iscrizione alla Gestione speciale per gli artigiani dei familiari coadiuvanti che abbiano almeno 16 anni d'età e prestino la loro attività nell'impresa con carattere di abitudine e prevalenza.

Soggetti obbligati

A) Imprese individuali

B) Soci di S.n.c.

Se la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

C) Soci di S.a.s.

Dal 5/6/1997 (L. 133/97) è obbligatoria l'iscrizione di tutti i soci accomandatari in possesso dei requisiti soggettivi. Essi devono rappresentare la maggioranza del capitale e non essere soci di S.r.l. unipersonale o rivestire la qualifica di soci accomandatari in altra S.a.s..

Il socio accomandante che presti attività lavorativa non è iscrivibile in proprio, mancando il requisito della piena responsabilità: può eventualmente essere assicurato come familiare coadiuvante o come dipendente, ricorrendone i presupposti.

D) Soci di S.r.l. unipersonali

Dal 5/6/1997 (L. 133/97) è obbligatoria l'iscrizione del socio unico di S.r.l. che abbia i requisiti soggettivi di iscrivibilità, ovvero che rivesta anche la qualifica di amministratore e non sia socio unico di altra S.r.l., né rivesta la qualifica di socio accomandatario di S.a.s.

E) Soci di S.r.l. pluripersonali

Dal 5/3/2001 (L. 57/2001) è ammessa l'iscrizione delle società con pluralità di soci quando la maggioranza degli stessi svolga personalmente l'attività e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti.

L'iscrizione è facoltativa e la qualifica viene attribuita a seguito di esplicita domanda.

COMMERCianti

Requisiti oggettivi e soggettivi

L'attività deve essere esercitata in forma di impresa, organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro proprio del titolare e dei familiari, a prescindere dal numero di dipendenti, fatto salvo il possesso di ulteriori requisiti tecnico-professionali richiesti da leggi speciali per l'esercizio di particolari attività economiche. In particolare, quando la legge pone l'obbligo di iscrizione in albi e ruoli abilitanti, nonché il possesso di autorizzazioni e/o licenze, l'attività eventualmente esercitata in assenza di tali requisiti è considerata abusiva e pertanto non soggetta all'obbligo contributivo.

Il titolare deve partecipare all'attività lavorativa personalmente e abitualmente; deve avere la piena responsabilità dell'impresa, con assunzione degli oneri e dei rischi della gestione (requisito non richiesto per i familiari preposti e per i soci di srl).

La partecipazione del titolare all'attività deve essere prevalente rispetto ad altre eventuali attività lavorative esercitate contemporaneamente: la prevalenza si valuta principalmente con riferimento al tempo dedicato personalmente a ciascuna attività.

Vige inoltre l'obbligo di iscrizione nella gestione speciale per commercianti dei familiari coadiutori che abbiano già adempiuto agli obblighi scolastici (attualmente 16 anni) e prestino la loro attività nell'impresa in maniera abituale e prevalente.

Soggetti obbligati

A) Imprese individuali

B) Soci di S.n.c.

Sono iscrivibili i soci che svolgono l'attività con carattere di abitudine e prevalenza, indipendentemente dal loro numero. I familiari che svolgono attività lavorativa nella società, sempre con carattere di abitudine e prevalenza, sono obbligati all'iscrizione come coadiutori.

C) Soci di s.a.s.

E' obbligatoria l'iscrizione di tutti i soci accomandatari in possesso dei requisiti soggettivi.

Il socio accomandante che presti attività lavorativa non è iscrivibile in proprio, mancando il requisito della responsabilità; può eventualmente essere assicurato come familiare coadiuvante o come dipendente, ricorrendone i presupposti.

D) Soci di s.r.l.

E' iscrivibile il socio che, indipendentemente dalla qualifica di amministratore, eserciti in modo personale, continuativo e prevalente l'attività, anche limitatamente alla parte organizzativa e gestionale.

L'Amministratore che non svolge l'attività è iscritto alla Gestione separata come Collaboratore coordinato e continuativo qualora percepisca un compenso come amministratore. Se svolge l'attività ha l'obbligo della doppia iscrizione.

Preposti

Nel caso in cui il titolare dell'azienda non eserciti personalmente l'attività con i caratteri della abitualità e prevalenza, può nominare un familiare preposto al punto di vendita, che è assoggettato in proprio all'assicurazione IVS. La stessa ipotesi si verifica nel caso di familiare coadiutore del farmacista.

Soggetti esclusi

- soci delle società per azioni;
- soggetti che hanno delegato a terzi la conduzione dell'impresa;
- associati in partecipazione, in quanto non hanno la piena responsabilità dell'azienda (questi soggetti a decorrere dal 1.1.2004 sono iscrivibili alla gestione separata);
- agenti di cambio;
- mandatari di prodotti ittici;
- farmacisti (circ. 249/81) ad eccezione dei coadiuvanti.

Elenco attività incluse

- attività commerciali in senso proprio;
- attività turistiche;
- attività ausiliarie del commercio;
- attività di servizi;
- affittacamere;
- attività stagionali (quali affittacamere, maestri di sci, guide alpine...);
- agenti di spettacolo;
- gestione immobili;
- coadiutori farmacisti;
- ostetriche;
- preposti di attività iscrivibili, qui elencate;
- attività di promozione finanziaria;
- attività dei produttori assicurativi di III e IV gruppo;
- scuole private;
- imprese di pulizia e facchinaggio escluse quelle di trasloco;
- attività consulenziali iscritte al registro delle imprese (esclusi i ced conto terzi perché ritenuti dall'INPS "attività industriali").

Attività escluse

Sono escluse le attività professionali ed artistiche, nonché quelle che abbiano ottenuto la qualifica artigiana (sulle quali vd. quanto sopra indicato). Sono esclusi altresì gli impiantisti non artigiani.

Gli amministratori di condominio sono esclusi se si iscrivono alla gestione separata; sono invece inclusi se svolgono tale attività in forma societaria.

INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ADEMPIMENTI ALL'INAIL

AVVERTENZE GENERALI

Le presenti indicazioni sono di carattere generale e hanno lo scopo di chiarire ed indirizzare l'utente riguardo gli adempimenti nei confronti dell'INAIL.

Per gli ulteriori approfondimenti si rinvia alla consultazione del sito www.inail.it o alle sedi INAIL competenti sul territorio.

L'utilizzo della comunicazione unica non è previsto nei seguenti casi:

- per le nuove iscrizioni/variazioni di soggetti che non sono imprese i quali possono utilizzare la denuncia di iscrizione on line sul sito www.inail.it. Punto cliente;
- per i soggetti con polizze speciali che continueranno ad inviare le comunicazioni tramite i canali in uso attualmente (denuncia cartacea a qualsiasi Sede INAIL);
- sono escluse le variazioni inerenti il rischio assicurato ai sensi dell'applicazione delle Tariffe dei premi nonché i dati retributivi.

SOGGETTI ABILITATI

Gli adempimenti in materia di lavoro (per i lavoratori dipendenti), quando non sono curati dal datore di lavoro direttamente o a mezzo di propri dipendenti, possono essere assunti dagli iscritti ai seguenti albi:

- 1) consulenti del lavoro
- 2) avvocati
- 3) dottori commercialisti
- 4) periti commerciali

Per i professionisti individuati ai n. 2, 3 e 4, oltre all'iscrizione all'albo è richiesta una comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro nella quale notificano che intendono svolgere detti adempimenti.

Il riferimento normativo è l'art 1, comma 1, della Legge 12/1979. Inoltre:

- 1) le imprese artigiane
- 2) le piccole imprese

possono avvalersi di servizi o di centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Il riferimento normativo è sempre l'art 1, comma 1 della Legge 12/1979 (come modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. 490/1998).

L'INAIL ha precisato, in linea generale, quanto segue (circolare del 31 marzo 2010 – Direzione Centrale Rischi e Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni):

"Le denunce di iscrizione all'INAIL effettuate con ComUnica alle Camere di commercio devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da un intermediario legittimato in base alla legge n. 12/1979.

Tale controllo non può che essere effettuato verificando che la persona fisica che sottoscrive con firma digitale la denuncia all'INAIL sia un soggetto abilitato in Punto Cliente e quindi autorizzato dall'INAIL ad effettuare tale tipo di adempimento. Le categorie di utenti disciplinate dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 12/1979, inoltre, sono legittimate ad effettuare gli adempimenti previsti con ComUnica tramite il personale dipendente operante nelle proprie strutture, che quindi può sottoscrivere le denunce con firma digitale.

A tal fine sono stati realizzati per i Servizi di associazione e per i CAF imprese appositi nuovi profili utenti in Punto Cliente, in modo da consentire agli "operatori subdelegati" - riferiti a tali categorie - di operare, previa abilitazione rilasciata dall'INAIL ai legali rappresentanti pro tempore dei servizi e delle società. I nuovi profili in discorso servono al momento solo per effettuare le denunce con ComUnica.

Al momento si è deciso inoltre di mantenere inalterati i profili riguardanti il LUL, pertanto nulla cambia relativamente al profilo "legale rappresentante associazione di categoria" e alle deleghe collegate alle persone fisiche già abilitate e presenti nel relativo gruppo di utenti.

In un secondo momento, che verrà appositamente comunicato, i nuovi profili creati per i servizi di associazioni e per i CAF imprese consentiranno anche di effettuare i servizi telematici previsti in Punto Cliente (es. denuncia di nuovo lavoro temporaneo, autoliquidazione, ecc.).

*Si coglie l'occasione per ricordare che in materia previdenziale vige la riserva di legge di cui alla legge n. 12/1979, a favore dei soggetti previsti al comma 1 e al comma 4 dell'articolo 1. L'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979 prevede infatti che "tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, **non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro** nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono **tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro** delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra".*

*Il comma 4, dell'articolo 1, della legge n. 12/1979 dispone, inoltre, che "**le imprese considerate artigiane** ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché **le altre piccole imprese** anche in forma **cooperativa**, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale **istituiti dalle rispettive associazioni di categoria**. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei **consulenti del lavoro**, anche se dipendenti dalle predette associazioni".*

La parola "possono", per interpretazione consolidata del Ministero del Lavoro, è da riferirsi al fatto che il consulente del lavoro può essere un dipendente dell'associazione, per cui il servizio deve sempre e comunque essere assistito da un professionista di cui al primo comma. Si anticipa che è in corso di predisposizione una circolare complessiva sulla materia, che sarà sottoposta all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale potranno eventualmente essere meglio precisate alcune indicazioni contenute nella presente".

REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

L'obbligo assicurativo ricorre in presenza di **entrambi** i requisiti che sono individuati dal Testo Unico 30 giugno 1965 n. 1124

Art. 4 requisito soggettivo che individua le persone da assicurare

sono assicurati all'INAIL in linea generale, tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i famigliari coadiuvanti, gli apprendisti, gli artigiani, gli associati in partecipazione ecc.

Inoltre ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del decreto legislativo n°38/2000 anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale, i lavoratori parasubordinati e gli sportivi professionisti dipendenti.

art. 1 requisito oggettivo che definisce le attività rischiose

- le attività svolte con macchine non mosse direttamente dal lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici;
- le attività svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa uso di tali macchine;
- le attività complementari o sussidiarie alle attività rischiose.

Inoltre la legge indica specificamente un elenco di lavorazioni per le quali c'è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, ecc..

L'imprenditore che svolga attività economica con caratteristiche artigiane ma non può essere iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane (es. piccolo imprenditore che sia anche lavoratore dipendente) è tenuto alla denuncia INAIL.

AGRICOLTURA

Nel settore agricolo la gestione del rapporto assicurativo è tutta in capo all'INPS che accerta e riscuote i contributi, sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi, riversando, poi, all'INAIL la quota parte contributiva relativa all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Pertanto i datori di lavoro agricoli non sono tenuti a costituire posizioni assicurative presso l'INAIL.

In taluni casi eccezionali determinate attività pur agricole sono tenute all'assicurazione presso l'INAIL in ragione del modo in cui viene svolta l'attività agricola:

- le cooperative e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti propri o dei loro soci;
- le lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente ovvero prevalentemente per conto terzi;
- gli agriturismo se la loro attività è assolutamente indipendente dall'attività dell'azienda agricola;
- I frantoi se gestiscono soltanto olive lavorate per conto terzi o acquistate da terzi ecc..

TERMINI PER LE DENUNCE

Il riferimento normativo è l'art. 12 del citato T.U. (come modificato dal D.M. 19 settembre 2003 G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003).

ISCRIZIONI

Il rapporto assicurativo ha inizio con la denuncia all'INAIL dell'attività esercitata.

Il datore di lavoro, deve darne comunicazione all'INAIL, **contestualmente all'inizio dell'attività**.

Se, per la natura dei lavori o per l'urgenza del loro inizio, non è possibile fare la denuncia contestuale, la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi all'inizio delle attività, motivando il ritardo (solo per casi eccezionali).

Il Ministero del Lavoro – con circolare del 20/4/2010 - ha in proposito chiarito quanto segue: *"Nel far seguito a **problematiche evidenziate da alcune direzioni provinciali del lavoro in merito alla disciplina in materia di 'comunicazione unica di impresa' e di comunicazione preventiva di assunzione**, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti (...). Più in particolare tali problematiche riguardano l'impossibilità di adempiere all'obbligo della comunicazione 'preventiva' di assunzione da parte di quelle imprese che, contestualmente all'avvio dell'attività attraverso la c.d. 'comunicazione unica' in oggetto, hanno necessità di impiegare personale fin dal primo giorno. Al riguardo occorre ricordare che con nota prot. 4746 del 14/2/2007 di questo Ministero è stata chiarita, tra l'altro, la possibilità di comunicare l'assunzione del personale **entro i cinque giorni dall'inizio dell'attività lavorativa** in tutte le ipotesi di forza maggiore, senza la necessità di invio preventivo di alcun dato. Ciò premesso appare possibile ritenere che le ipotesi prospettate (impiego di personale sin dal primo giorno di costituzione dell'impresa tramite 'ComUnica') rientrino nella casistica de quo e pertanto la relativa comunicazione al Centro per l'impiego possa effettuarsi entro i cinque giorni successivi 'all'evento'. In tal caso la **prova della 'forza maggiore'** è facilmente rinvenibile dalla coincidenza della data indicata nella 'comunicazione unica di impresa' con quella successivamente indicata nella comunicazione ai Servizi competenti quale data di inizio della prestazione lavorativa".*

VARIAZIONI

- le variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta (ragione sociale con codice fiscale invariato, legale rappresentante, sede legale, ecc.);
- le variazioni consistenti in aperture e cessazioni di PAT correlate alle sedi dei lavori esercitati;
- la cessazione del codice ditta per cessazione dell'attività.

La comunicazione deve essere effettuata **non oltre il trentesimo giorno** successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

MODULISTICA

Denuncia di iscrizione ditta

L'impresa **non artigiana** deve compilare i seguenti quadri della denuncia di iscrizione ditta: A, A1, B, C, C1, inoltre se si assicurano soci, familiari, associati in partecipazione anche il quadro P.

L'impresa **artigiana con dipendenti** compila **anche** i quadri B e D1 per assicurare il titolare i familiari e gli associati in partecipazione. (Non deve compilare il quadro P).

L'impresa **artigiana** senza dipendenti compila i quadri A, A1, B, D, D1. Le imprese che devono provvedere all'assicurazione supplementare per il rischio silicosi/asbestosi compilano anche il quadro O.

Denuncia di variazione ditta

- **Variazione anagrafiche** di: ragione sociale (con codice fiscale invariato), legale rappresentante, sede legale quadro V;
- **Cessazione** PAT (posizione assicurativa territoriale correlata alla sede di lavoro) e cessazione ditta per fine attività (o anche per perdita dei requisiti di assicurazione): modello denuncia di cessazione;
- **Apertura posizione assicurativa territoriale** (pat): quadri B, C, C1 della denuncia di iscrizione.

PARTE SEDICESIMA

CESSIONI DI AZIENDA

CESSIONI DI AZIENDA

20/228. ISCRIZIONE ATTO DI CESSIONE D'AZIENDA

art. 2556 c.c.

TERMINE: 30 giorni data atto

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio

ALLEGATI: copia autentica dell'atto di cessione in formato .pdf/A e firmata digitalmente dal notaio

IMPORTI: Imposta di bollo (in applicazione della Circolare A.E. 11/E del 03.04.2006) euro 65,00 se uno tra cedente e cessionario è una società di capitali; se non ci sono società di capitali ma società di persone, € 59,00; se ci sono solo imprese individuali, € 17,50; Diritti di segreteria € 30,00.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A20
- Modello TA
- Distinta firmata digitalmente dal notaio

Ufficio competente alla ricezione del modello

Possono presentarsi tre casi:

- è iscritto nel R.I. almeno il cedente: il modello va presentato presso l'ufficio ove è iscritto il cedente;
- è iscritto solo il cessionario: il modello va presentato presso l'ufficio ove è iscritto il cessionario;
- entrambi i soggetti non sono iscritti al Registro Imprese: il Modello TA va presentato in quanto trattasi di contratto avente per oggetto un'azienda facente capo ad una impresa soggetta a registrazione. In tale ipotesi il modello va depositato presso l'ufficio del registro imprese nella cui circoscrizione è ubicata la residenza o la sede del cedente.

N.B. Anche se l'atto ha per oggetto la cessione di più reparti o di più rami d'azienda è necessario presentare un solo TA.

Cedente e acquirente dovranno provvedere, ognuno presso il Registro Imprese di appartenenza, alle modifiche relative all'attività.

N.B. Nel caso di cessione di azienda da parte di un Comune o di una Provincia, l'atto, in formato .pdf/A, è redatto dal Segretario Comunale o Provinciale il quale diventa anche obbligato al deposito.

N.B. Nel caso debba essere comunicata una risoluzione del contratto di affitto di azienda il modello TA deve essere compilato indicando ancora come cedente il soggetto originariamente titolare del contratto di affitto.

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica n.b. rilevano gli adempimenti conseguenti e collegati	---

I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.p.s.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

PARTE DICIOTTESIMA

CESSIONI QUOTE

CESSIONI QUOTE**21/121. ATTO DI PIGNORAMENTO DI PARTECIPAZIONE**

art. 2471 c.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore o il soggetto che ha proceduto al pignoramento

ALLEGATI: copia dell'atto di pignoramento firmata digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza. La copia dell'atto di pignoramento deve contenere la relata di notifica al debitore e alla società.

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modello S
- Distinta firmata digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.p.s.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

21/122. ATTO DI SEQUESTRO DI PARTECIPAZIONE

art. 2471 bis c.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore o il soggetto che ha proceduto al sequestro

ALLEGATI: copia dell'atto di sequestro firmata digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza.

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modello S
- Distinta firmata digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.p.s.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

21/123. ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO O USUFRUTTO SU PARTECIPAZIONE

artt. 2471 e 2471 bis c.c.

TERMINE: 30 giorni data atto

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio, il professionista iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, l'amministratore, socio titolare della partecipazione, creditore pignoratizio o usufruttuario

ALLEGATI: copia dell'atto di costituzione di pegno o di usufrutto firmata digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza.

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modello S
- Distinta firmata digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.p.s.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

21/124. ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO DI PIGNORAMENTO DI PARTECIPAZIONE

art. 2471 c.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore, il soggetto che ha proceduto all'estinzione del pignoramento o il titolare della quota

ALLEGATI: copia del provvedimento di estinzione (ai sensi degli artt. 629 e 497 c.p.c.)

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modello S
- Distinta firmata digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.p.s.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

21/125. ESTINZIONE DELL'ATTO DI SEQUESTRO DI PARTECIPAZIONE

art. 2471 bis c.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore, il soggetto che ha proceduto all'estinzione del sequestro o il titolare della quota

ALLEGATI: copia del provvedimento di estinzione del sequestro firmata digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza.

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modello S
- Distinta firmata digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.p.s.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

21/126. TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI (NOTAIO)

artt. 2469, 2470 del c.c.

TERMINE: 30 giorni data atto

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio

ALLEGATI: copia autentica dell'atto o della scrittura, in formato .pdf/A, firmata digitalmente dal notaio

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 197/E del 20 ottobre 2003); Diritti di segreteria € 90,00.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modello S
- Distinta firmata digitalmente dal notaio

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
SI , per le s.r.l. fino a 10 soci	AA7/10 allegato a fedraplus o programma equivalente
I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.p.s.	
Note	Modelli
SI , se il cedente e/o il cessionario sono soci lavoratori (gestione artigiani e commercianti)	Riquadro AA (artigiani) e AC (commercianti) della modulistica del registro imprese integrata

21/127. TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI (DOTTORE COMMERCIALISTA ISCRITTO NELLA SEZIONE A DELL'ALBO)

artt. 2469, 2470, art. 36 comma 1 D.L. 112/08, convertito in L. n. 133/08

TERMINE: 30 giorni data atto

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il professionista iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili

ALLEGATI:

- originale informatico dell'atto di trasferimento delle quote sottoscritto digitalmente da tutti i contraenti e dal commercialista incaricato, convertito in file con estensione .pdf/A e marcato temporalmente dopo l'apposizione dell'ultima sottoscrizione digitale. Questo file deve essere allegato con estensione ".rel.p7m" e viene ottenuto dall'Agenzia delle Entrate come ricevuta dell'avvenuta registrazione dell'atto. Esso contiene l'atto di cessione quote e la ricevuta di avvenuta registrazione.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modello S
- Distinta firmata digitalmente dal professionista iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili

N.B. la data da indicare come data atto è la data della marcatura temporale dell'atto medesimo.

Ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.L. 112/08, convertito in L. n. 133/08, l'atto di trasferimento di partecipazioni può essere sottoscritto dai contraenti con firma digitale e senza l'intervento del notaio; in tal caso l'atto deve essere depositato entro 30 giorni, esclusivamente da parte dei professionisti iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. A decorrere dal 1 giugno 2009 gli adempimenti relativi alla registrazione dell'atto devono essere effettuati telematicamente secondo quanto stabilito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 42914 del 1 aprile 2009

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
SI , per le s.r.l. fino a 10 soci	AA7/10 allegato a fedraplus o programma equivalente
I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.p.s.	
Note	Modelli
SI , se il cedente e/o il cessionario sono soci lavoratori (gestione artigiani e commercianti)	Riquadro AA (artigiani) e AC (commercianti) della modulistica del registro imprese integrata

21/128. ISCRIZIONE E VICENDE MODIFICATIVE ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU PARTECIPAZIONI

artt. 2470 e 2471bis c.c.

TERMINE: 30 giorni data atto

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio

ALLEGATI: copia autentica dell'atto o della scrittura, in formato .pdf/A, firmata digitalmente dal notaio/ amministratore/socio titolare della partecipazione/creditore pignoratizio

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modello S
- Distinta firmata digitalmente dal legittimato al deposito

Casistica esplicativa:

- Caso 1: Costituzione di pegno su quote Srl:
 Il signor Rossi costituisce un PEGNO a favore del signor Bianchi sulla quota di 1.000, di cui ha la proprietà.
La costituzione di pegno deve essere compilata nel seguente modo:
 Quota 1.000
 RIGA 1
 sig. Rossi 01 (tipo diritto proprietà) DA (dante causa)
 RIGA 2
 sig. Rossi 01 (tipo diritto proprietà) SA (situazione aggiornata)
 Sig. Bianchi 03 (tipo diritto pegno) AV (avente causa)
- Caso 2: Cancellazione di pegno su quote Srl :
 Viene cancellato il PEGNO che il signor Bianchi aveva sulla quota di 1.000 di proprietà del signor Rossi.
La cancellazione di pegno deve essere compilata nel seguente modo:
 Quota 1.000
 RIGA 1
 sig. Rossi 01 (tipo diritto proprietà) SA (situazione precedente)
 sig. Bianchi 03 (tipo diritto pegno) DA (dante causa)
 RIGA 2
 Sig. Rossi 01 (tipo diritto proprietà) AV (avente causa)
- Caso 3: Cessione quote Srl gravate da pegno
 Viene ceduta dal signor Rossi al signor Verdi una quota di 1.000 gravata da pegno a favore del signor Bianchi, per la quale il pegno non si estingue.
Si deve sempre indicare sia il codice diritto proprietà (01) sia il codice diritto pegno (03):
 Quota 1.000
 RIGA 1
 sig. Rossi 01 (tipo diritto proprietà) DA (dante causa)
 sig. Bianchi 03 (tipo diritto pegno) SP (situazione precedente)
 sig. Verdi 01 (tipo diritto proprietà) AV (avente causa)
 sig. Bianchi 03 (tipo diritto pegno) SA (situazione aggiornata)

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.p.s.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

21/129. ISCRIZIONE E VICENDE MODIFICATIVE ATTO DI COSTITUZIONE DI USUFRUTTO SU PARTECIPAZIONI

artt. 2470 e 2471bis c.c.

TERMINE: 30 giorni data atto

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio

ALLEGATI: copia autentica dell'atto o della scrittura, in formato .pdf/A, firmata digitalmente dal notaio/amministratore/socio titolare della partecipazione/ usufruttuario/nudo proprietario

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modello S
- Distinta firmata digitalmente dal legittimato al deposito

Casistica esplicativa:

- Caso 1: Costituzione di usufrutto su quote Srl:
 Il signor Rossi cede l'USUFRUTTO a favore del signor Bianchi sulla quota di 1.000 EURO, di cui aveva la proprietà rimanendo il nudo proprietario.
La costituzione di usufrutto deve essere compilata nel seguente modo:
 Quota 1.000 EURO
 RIGA 1
 sig. Rossi 01 (tipo diritto proprietà) DA (dante causa)
 RIGA 2
 sig. Rossi 01 (tipo diritto nuda proprietà) SA (situazione aggiornata)
 Sig. Bianchi 03 (tipo diritto usufrutto) AV (avente causa)
- Caso 2: Cancellazione di usufrutto su quote Srl:
 Viene cancellato l'USUFRUTTO che il signor Bianchi aveva sulla quota di 1.000 EURO di cui il signor Rossi era nudo proprietario.
La cancellazione di USUFRUTTO deve essere compilata nel seguente modo:
 Quota 1.000 EURO
 RIGA 1
 sig. Rossi 01 (tipo diritto nuda proprietà) SA (situazione precedente)
 sig. Bianchi 03 (tipo diritto usufrutto) DA (dante causa)
 RIGA 2
 Sig. Rossi 01 (tipo diritto proprietà) AV (avente causa)
- Caso 3: Cessione quote Srl gravate da usufrutto
 Viene ceduta dal signor Rossi al signor Verdi una quota di 1.000 EURO gravata da usufrutto a favore del signor Bianchi, per la quale l'usufrutto non si estingue.
 Quota 1.000 EURO
 RIGA 1
 sig. Rossi 01 (tipo diritto proprietà) DA (dante causa)
 sig. Bianchi 03 (tipo diritto usufrutto) SP (situazione precedente)
 sig. Verdi 01 (tipo diritto nuda proprietà) AV (avente causa)
 sig. Bianchi 03 (tipo diritto usufrutto) SA (situazione aggiornata)

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.p.s.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

21/130. TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI MORTIS CAUSA: LEGATO

artt. 2469, 2470, art. 48 d lgs 346/90 c.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un legatario

ALLEGATI:

a) dichiarazione di successione riportante gli estremi di presentazione all’Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/00, attestante l’assolvimento degli obblighi previsti dalle clausole statutarie, disciplinanti il diritto di prelazione sulle partecipazioni della società firmata digitalmente da chi presenta l’istanza

Oppure

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/00 attestante:

- notizia e data del decesso del socio
- assolvimento degli obblighi previsti dalle clausole statutarie disciplinanti il diritto di prelazione sulle partecipazioni della società
- indicazione ed individuazione dei legatari e della loro accettazione
- data in cui è stata presentata all’Agenzia delle entrate la denuncia di successione oppure la condizione di soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate
- inesistenza fra i legatari di soggetti minori con indicazione della relativa autorizzazione del giudice tutelare ex art. 20, comma 3, c.c. per l’accettazione del legato ed indicazione degli esercenti la potestà parentale o del curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 321 c.c.; firmata digitalmente da chi presenta l’istanza

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 197/E del 20 ottobre 2003); Diritti di segreteria € 90,00.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modello S (es. dante causa: de cuius, aventi causa i legatari; N.B. la quota deve essere indivisa)
- Distinta firmata digitalmente da un legatario

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.p.s.	
Note	Modelli
SI , se il de cuius e/o l’erede sono soci lavoratori (gestione artigiani e commercianti)	Riquadro AA (artigiani) e AC (commercianti) della modulistica del registro imprese integrata

21/131. TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI MORTIS CAUSA PRO INDIVISO

artt. 2469, 2470, art. 48 d lgs 346/90 c.c.; artt. 566 e seguenti c.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un erede

ALLEGATI:

a) dichiarazione di successione riportante gli estremi di presentazione all’Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/00, attestante l’assolvimento degli obblighi previsti dalle clausole statutarie, disciplinanti il diritto di prelazione sulle partecipazioni della società firmata digitalmente da chi presenta l’istanza

Oppure

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/00 attestante:

- notizia e data del decesso del socio
- assolvimento degli obblighi previsti dalle clausole statutarie disciplinanti il diritto di prelazione sulle partecipazioni della società
- indicazione ed individuazione degli eredi e della loro accettazione
- data in cui è stata presentata all’Agenzia delle entrate la denuncia di successione oppure la condizione di soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate
- inesistenza fra gli eredi di soggetti minori con indicazione della relativa autorizzazione del giudice tutelare ex art. 20, comma 3, c.c. per l’accettazione dell’eredità ed indicazione degli esercenti la potestà parentale o del curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 321 c.c.; firmata digitalmente da chi presenta l’istanza

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 197/E del 20 ottobre 2003); Diritti di segreteria € 90,00.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modello S (es. dante causa: de cuius, aventi causa gli eredi; N.B. la quota deve essere indivisa)
- Distinta firmata digitalmente da un erede

Al trasferimento di partecipazioni mortis causa tra più soggetti, non limitato da clausole statuarie, consegue sempre uno stato di comunione, artt. 566 e seguenti c.c., ad eccezione dell’ipotesi della successione testamentaria in cui il de cuius abbia attribuito la sua partecipazione divisa fra gli eredi art. 734 c.c. La divisione della quota, acquisita indivisa dagli eredi, deve essere redatta con scrittura privata autenticata o atto pubblico da notaio.

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.p.s.	
Note	Modelli
SI , se il de cuius e/o l’erede sono soci lavoratori (gestione artigiani e commercianti)	Riquadro AA (artigiani) e AC (commercianti) della modulistica del registro imprese integrata

21/132. TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI MORTIS CAUSA CON DIVISIONE DELL'EREDITA'

artt. 2469, 2470, art. 48 d lgs 346/90 c.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio

ALLEGATI: copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in formato .pdf/A, firmata digitalmente dal notaio

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 197/E del 20 ottobre 2003); Diritti di segreteria € 90,00.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A18
- Modello S (es. dante causa: de cuius, aventi causa gli eredi)
- Distinta firmata digitalmente dal notaio

Al trasferimento di partecipazioni mortis causa tra più soggetti, non limitato da clausole statuarie, consegue sempre uno stato di comunione, artt. 566 e seguenti c.c., ad eccezione dell'ipotesi della successione testamentaria in cui il de cuius abbia attribuito la sua partecipazione divisa fra gli eredi art. 734 c.c. La divisione della quota, acquisita indivisa dagli eredi, deve essere redatta con scrittura privata autenticata o atto pubblico da notaio.

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.p.s.	
Note	Modelli
SI , se il de cuius e/o l'erede sono soci lavoratori (<u>gestione artigiani e commercianti</u>)	Riquadro AA (artigiani) e AC (commercianti) della modulistica del registro imprese integrata

21/135. DICHIARAZIONE DEL SOCIO RELATIVA AL PROPRIO RECESSO

art. 2470, comma 1 c.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il socio recedente

ALLEGATI: copia ottica semplice della dichiarazione di recesso e della documentazione comprovante la sua ricezione da parte della società

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Modello S (Codice atto A18 - Codice forma atto "Comunicazione" – data atto: data del ricevimento della comunicazione da parte della società). Compilazione del riquadro "indicazioni analitiche variazioni" mediante selezione della voce "variazione domicilio e altre informazioni quota" e compilazione del campo note con la seguente dicitura: "dichiarazione di recesso effettuata in data con nota ricevuta dalla società il".
- Distinta firmata digitalmente dal socio recedente

N.B.: la notizia viene pubblicata con permanenza nell'elenco soci del socio dichiarante, fino alla comunicazione da parte della società dell'assetto societario definitivo.

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
SI , solo se la s.r.l. ha fino a 10 soci	AA7/10 allegato a fedraplus o programma equivalente

I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.p.s.	
Note	Modelli
SI , se chi recede è un socio lavorante (gestione artigiani e commercianti)	Riquadro AA (artigiani) e AC (commercianti) della modulistica del registro imprese integrata

21/136. RECESSO DEL SOCIO CON ACCRESCIMENTO PROPORZIONALE DELLE ALTRE PARTECIPAZIONI

art. 2470, comma 1 c.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO AL DEPOSITO: l'amministratore

ALLEGATI: copia semplice (scansione ottica) della delibera della società che dispone la liquidazione della quota al socio receduto mediante l'utilizzo delle riserve disponibili e il conseguente accrescimento della partecipazione dei soci rimasti.

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Modello S2 (Codice atto A99 - Codice forma atto "Altra forma")
- Modello Note - compilato con la seguente dicitura: "Recesso del socio... con liquidazione della quota effettuata mediante utilizzo di riserve disponibili e proporzionale accrescimento delle partecipazioni degli altri soci".
- Modello S - codice atto 508 - compilato nella parte relativa all'elenco dei soci, avendo cura di rispettare il principio di proporzionalità.
- Distinta firmata digitalmente dall'amministratore

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
SI , solo se la s.r.l. ha fino a 10 soci	AA7/10 allegato a fedraplus o programma equivalente

I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.p.s.	
Note	Modelli
SI , se chi recede è un socio lavorante (gestione artigiani e commercianti)	Riquadro AA (artigiani) e AC (commercianti) della modulistica del registro imprese integrata

21/142. VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DELLA COMUNIONE DI QUOTE

TERMINE: nessuno

LEGITTIMATO AL DEPOSITO: l'amministratore

ALLEGATI: nessuno

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Modello S sezione elenco soci
- Distinta firmata digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

I.n.p.s.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

PARTE DICIANNOVESIMA

ALTRI CASI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOCIETÀ

PROCURA**13/143. NOMINA DI PROCURATORI**

art. 2206 c.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio

ALLEGATI: copia autentica dell'atto di procura in formato .pdf/A firmata digitalmente dal notaio.

IMPORTI: Imposta Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A12
- Modello S2
- Un modello Int. P per il procuratore
- Distinta firmata digitalmente dal notaio

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.p.s.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---

13/144. LIMITAZIONE, REVOCA O RINUNCIA DI PROCURATORI

art. 2207 c.c.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio/un amministratore

ALLEGATI: copia autentica dell'atto di limitazione, revoca o rinuncia di procura (che, peraltro, può essere contenuta nell'atto di nomina di un nuovo procuratore) in formato .pdf/A.

IMPORTI: Imposta Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE:

- Codice atto A12
- Modello S2
- Un modello Int. P per il procuratore
- Distinta firmata digitalmente dal notaio/un amministratore

Agenzia delle Entrate	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.a.i.l.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---
I.n.p.s.	
Note	Modelli
NO , non sono previsti adempimenti da assolvere con ComUnica	---